

711 VI. 2
e. mecc. 2012-10316/031

Rep. Num.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TORINO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
Isabella QUINTO

**CONTRATTO D'APPALTO DI MANUTENZIONE PER RECUPERO
FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 7- 8 e 1**

Crocetta (AREA EST) - BILANCIO 2016

L'anno, il giorno del mese di in
Torino, nel Civico Palazzo avanti a me Dott. Segretario
Generale della Città di Torino, autorizzato a rogare gli atti nella
forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi
dell'art. 97 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, senza l'assistenza dei
testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso,
sono personalmente comparsi i signori:

a),
domiciliato per la carica in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1,
Dirigente del Servizio Appalti Lavori Pubblici della Città di Torino,
che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (è
quindi esclusa qualsivoglia altra responsabilità derivante da
normative relative al "Committente"), in rappresentanza della Città
stessa, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale
00514490010, ai sensi dell'art. 61, comma 2 del Regolamento per i
contratti approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del
10 settembre 2012, mecc. 2011 08018/003, e del provvedimento del
Sindaco del, ed in esecuzione della determinazione a
contrarre n. mecc. del di cui infra e

b) Il Sig., nato a il,
residente in via N. non in proprio, ma in
qualità di legale rappresentante, come risulta dal
certificato camerale / procura del acquisito agli atti del
Comune, della Società, con sede legale in via
Codice fiscale e Partita IVA, di seguito nel presente atto
denominato anche "Appaltatore", che agisce come impresa singola
(ovvero, nel caso di ATI, quale capogruppo mandataria del
raggruppamento temporaneo di imprese di tipo
verticale/orizzontale/misto, come risulta da atto costitutivo n.
del, costituita tra essa medesima e le seguenti imprese
mandanti:
a)
b)
ovvero nel caso di consorzio

PREMESSA

- Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 43 comma 1 del
DPR 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra
stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel
Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di
contrasto.

Nel seguito si intende:

CODICE: D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50

RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti non espressamente
abrogate

CSA: Capitolato Speciale d'Appalto;

DURC: Documento unico di regolarità contributiva.

Nel seguito si intende altresì:

Città = la stazione appaltante Città di Torino.

Appaltatore = l'aggiudicatario dei lavori.

- con deliberazione di Giunta Comunale mecc. in data
..... e della determinazione dirigenziale n. mecc. in
data esecutiva dal, veniva approvato il progetto ed i

relativi documenti per i lavori di **RECUPERO FUNZIONALE DEGLI**

EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZIONI 7- 8-

e 1 Crocetta AREA EST BILANCIO 2016 , con codice identificativo

gara CIG e Codice Unico di Progetto CUP

C14H160001400004 relativo all'investimento pubblico, indicati nel
bando di gara;

- con verbale redatto in data si è proceduto alla proposta di
aggiudicazione provvisoria di cui all'art. 32, co. 5 D.Lgs. 50/2016
all'impresa per l'importo di euro oltre euro
..... per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un
totale di euro, oltre IVA a termine di legge;

- la proposta di aggiudicazione è stata approvata con
determinazione dirigenziale n. mecc. del, e si è
proceduto quindi alle comunicazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs.
50/2016 e, nei confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.
71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità
delle

dichiarazioni - previste nel bando di gara - presentate dalla stessa
per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di
ordine generale;

- poiché i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo, sono
trascorsi i termini dilatori previsti dall'art. 32, comma 9 del
D.Lgs. 50/2016 senza aver avuto notizia di ricorsi presentati
davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto e la ditta
aggiudicataria ha consegnato il piano operativo di sicurezza ex
art.25 del CSA;

- con determinazione dirigenziale n. mecc. del
..... si è dato atto dell'intervenuta efficacia
dell'aggiudicazione della procedura aperta n. *** per "****";

- il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria e il
Responsabile del procedimento in data hanno sottoscritto
il verbale previsto dall'art. 7 del CSA, nel quale risulta che
permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione
dei lavori.

Tutto ciò premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. La Città affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna
alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al
CSA ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2. L'efficacia del contratto decorrerà dalla sua stipulazione ex art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Articolo 2. Importo contrattuale

1. Il corrispettivo complessivo dell'appalto a misura è di euro ...<< *importo opere ribassato* >> oltre euro **68.996,11** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Totale appalto euro << *importo contrattuale* >> oltre I.V.A., derivante dal ribasso del « % della ditta aggiudicataria » sull'importo a base d'appalto di euro « *base di appalto* », come meglio specificato negli artt. 2 e 3 del CSA.

Articolo 3. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'art. 1664 comma 1 del Codice Civile.

2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore; sulla materia trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all'art. 16 del CSA.

Art.4 Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:

1.1. il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato;

1.2. gli elaborati grafici progettuali, e l'ulteriore documentazione

indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) predisposto dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., nonché il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dall'Amministrazione, ove esistente (PSC);

1.3. le polizze di garanzia.

2. Si allegano invece al presente atto:

2.1. il CSA (All. 1).

2.2. l'Elenco prezzi di progetto relativo all'opera da realizzare (All.2)

Art. 5 Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali

1. L'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere completata in **giorni 365** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione e penali, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7-8-9-10 del CSA e del programma dei lavori.

Art. 6 Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant'altro richiamato dal presente atto, nonché di quanto più specificamente indicato dall'art. 11 del CSA.

Art. 7 Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi

1. L'anticipazione è dovuta ai sensi dell'art. 35, comma 18 D.Lgs.50/2016, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria da presentarsi con le modalità di cui all'art. 28, comma 3 del CSA a

seguito del concreto inizio lavori, risultante da apposito verbale di accertamento sottoscritto dall'Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento.

2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni riportate nella Parte II, Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010 e secondo le specifiche modalità indicate agli artt. 13-14 e 18 del CSA.

3. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a **Euro 80.000**, previa verifica del DURC e secondo cadenze, modalità e prescrizioni di cui agli artt. 17 e 26 del CSA, tenuto conto anche del recupero progressivo dell'anticipazione di cui al comma 1. Sulle rate in acconto verrà altresì effettuata la ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5 del D.Lgs.50/2016.

Art. 8 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità

delle operazioni.

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (**CIG:**) attribuito dall'ANAC e il codice **CUP: C14H160001400004**– Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico.

3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

4. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Articolo 9. Modalità di pagamento di acconti e saldo

1. Il Responsabile del Procedimento rilascia, entro 45 giorni dalla maturazione di ciascun SAL, il relativo certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Per quanto concerne invece la rata di saldo, il relativo certificato di pagamento viene rilasciato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo/CRE ex art. 102, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

2. Il pagamento di quanto previsto dal precedente comma avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica dell'Appaltatore sul portale SDI ex art. 21 DPR 633/72 ed art. 184, commi 1 e 2 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012 e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23.01.2013, per le particolari circostanze relative alla situazione economica della finanza pubblica vigenti al momento della stipula del presente atto.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto e saldo, si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012,

mentre non saranno in ogni caso dovuti all'Appaltatore eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

4. Ai fini della corresponsione all'Appaltatore degli interessi per il ritardato pagamento, i termini di cui sopra s'intendono inoltre interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione alla Cassa Depositi e Prestiti e la ricezione del relativo mandato presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale (circ.n.1120/1983 Cassa Dep.Prest.).

Art. 10 Garanzie

1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto l'Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva di Euro «Importo_Cauzione» mediante «Tipo_Cauzione» n. «Numero_Cauzione» rilasciata il «Data_Cauzione» da «Società_Cauzione», secondo quanto meglio specificato dall'art. 103 del Codice ed art. 28 CSA.

2. L'Appaltatore s'impegna altresì a stipulare, pena la non consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice e dell'art. 29 del CSA, apposita polizza di assicurazione per danni da esecuzione comprensiva di responsabilità civile verso terzi.

Art. 11 Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico

1. E' consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara, nel rispetto delle disposizioni del bando di gara e della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in

presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Sulla materia trovano altresì applicazione i disposti di cui all'art. 26 del CSA.

2. E' vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett.d) n.2 del Codice ed art. 27 del CSA.

3. L'operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Città ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 12 Modalità e termini di collaudo

1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme dell'art. 102 del Codice e della Parte II, Titolo X, del DPR n. 207/2010; si applicano altresì le specifiche disposizioni di cui all'art. 22 del CSA.

Art. 13 Risoluzione e recesso

1. La Città procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 108 del Codice, come meglio specificato all'art. 23 del CSA.

2. Procede, altresì, alla risoluzione del contratto in caso di accertamento della violazione del Codice di comportamento della Città di Torino da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa/società che realizza le opere indicate nel capitolato speciale d'appalto, così come dispone l'art. 2, comma 4, del predetto

Codice, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 2013
07699/004 del 31 dicembre 2013.

3. E' altresì fatto salvo il diritto di recesso della Città ai sensi degli
artt.1671 C.C. e 109 del Codice, nonché negli altri casi specificati
dall'art.23 del CSA, compresi i diritti di risoluzione/recesso
esercitabili dall'Appaltatore ed ivi contemplati.

Art. 14 Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni

1. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'operatore
economico contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di
incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di
opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché
delle ulteriori disposizioni contenute nel CSA.

Art. 15. Controversie

1 . Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice, saranno devolute
al competente Foro di Torino. E' pertanto esclusa la competenza
arbitrale, di cui all'art. 209 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Sulla
materia trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 24
del CSA. Le parti convengono altresì di non avvalersi del Collegio
Consultivo Tecnico ex art. 207 del Codice.

Art. 16 Spese contrattuali

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e
conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi
all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte e le tasse relative fino

alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'operatore economico contraente.

Art. 17 Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese

L'Appaltatore dichiara di rispettare il Patto di integrità già sottoscritto e prodotto con l'istanza di ammissione e di impegnarsi a far rispettare il medesimo ed il codice di comportamento ai subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Patto di integrità e quelle previste dalla normativa vigente relativamente alla violazione del codice di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 5 (Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali), art. 6 (Oneri a carico dell'Appaltatore), art. 7 (Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi), art. 9 (Modalità di pagamento di acconti e saldo), art. 10 (Garanzie), art. 11 (Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico), art. 13 (Risoluzione e recesso), art.15 (Controversie), art.17 (Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese).

